



# Il capitale umano del soggetto deviante: pericolo sociale o risorsa? I programmi europei per la rieducazione e l'inclusione

## The human capital of the deviant person: social risk or resource? The European programs for the re-education and the inclusion

Cristiana Cardinali

Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma  
cristiana.cardinali@unicusano.it

Rodolfo Craia

Ministero della giustizia D.A.P. / C.C. di Latina  
rodolfo.craia@giustizia.it

### ABSTRACT

To the light of the interventions of the European Union in the theme of social inclusion, the present contribution individualizes in the capability approach that principle that allows giving new dimension to the classical theories of the human capital, widening the perspectives of development of effective interventions on the deviant person. The capability approach, considering the economic growth a mean and not a goal, the person entering the social system, improving the quality of the life of it and producing that elements of liberty that a subject can originate through the development of the abilities, it moves the problem from the distribution of the offers and the resources, often predetermine and lacking, to the removal of the obstacles that the personal realization has prevented favoring the deviant run. Adopting the model of the capability approach, the run of the liberation of the person through the trial re-educational/inclusive it would overcome the expiation of the punishment, the coercion, the incapability, valorizing the process of inclusion.

Alla luce degli interventi dell'Unione Europea in tema di inclusione sociale, il presente contributo individua nel capability approach quel principio che permette di dare nuova dimensione alle teorie classiche del capitale umano, ampliando le prospettive di sviluppo di efficaci interventi sul soggetto deviante. Il paradigma della capacitazione, considerando la crescita economica un mezzo e non un fine, centrando la persona all'interno del sistema sociale, migliorandone la qualità della vita e generando quegli elementi di libertà che un soggetto può originare attraverso lo sviluppo delle capacità, sposta il problema dalla distribuzione delle offerte e delle risorse, spesso predeterminate e carenti, alla rimozione degli ostacoli che hanno impedito la realizzazione personale favorendo il percorso deviante. Adottando il modello del capability approach, il percorso di liberazione della persona attraverso il processo rieducativo/inclusivo supererebbe l'espiazione della pena, la coercizione intramuraria, l'incapacitazione, valorizzando il processo di inclusione.

### KEYWORDS

Capability, Human Capital, Deviance, Re-education, Inclusion.  
Capacitazione, Capitale umano, Devianza, Rieducazione, Inclusione.

## Introduzione

La riflessione oggetto di questo lavoro trae spunto dagli studi sul capitale umano e sul *capability approach* riferiti specificamente all'ambito educativo e pedagogico, quindi dalla necessità di sviluppare in altri termini quei principi rieducativi alla base del nostro sistema penitenziario. Un ragionamento che, apparentemente, sembra stridere con alcuni degli argomenti che contraddistinguono il trattamento rieducativo, ma, specie alla luce degli interventi europei, è proprio il *capability approach* (Sen, 2000; Nussbaum 2010) che permette di dare nuova dimensione alle teorie classiche del capitale umano, ampliando le prospettive di sviluppo di efficaci interventi sul soggetto deviante<sup>1</sup>.

Il *capability approach*, da un punto di vista antropologico, permette infatti di trattare la natura umana in modo più realista e attendibile rispetto alla razionalità utilitarista alla base del concetto di capitale umano, una logica che si ripercuote sui criteri di valutazione del benessere individuale e collettivo adottati dalla teoria economica dominante, nonostante i campi dell'educazione e dell'istruzione siano centrali per entrambi i paradigmi. La prospettiva che ci offre il *capability* ci consente di dare priorità all'espansione delle libertà del singolo, considerando la crescita economica un mezzo e non un fine, centrando la persona all'interno del sistema sociale, migliorandone la qualità della vita e generando quegli elementi di emancipazione che un soggetto può originare attraverso lo sviluppo delle capacità. Educazione e istruzione sono indubbiamente anche per il deviante, il canale principale per lo sviluppo di una persona che vorrà agire libera, dando vita a quelle opportunità indispensabili per adeguarsi alla società, aprendo una via per contrastare molte delle disuguaglianze alla base dei processi devianti, generando la capacità di agire individuale e intersoggettiva (Alessandrini, 2014).

### 1. Capacitazione vs Incapacitazione

Secondo Margiotta (2014, pp. 52-54) la traduzione adeguata del termine "*capability*" non è quella letterale di "capacità", bensì "*capacitazione*" in quanto, oltre a riprendere la nozione di libertà sostanziale espressa da Sen e dalla Nussbaum, se rappresentata con il neologismo "*capacitazione*", esprime la capacità, intesa non in senso statico, ma come l'insieme delle facoltà che vengono colte nel momento in cui passano dalla potenzialità all'atto, a seguito dell'esperienza educativa, di formazione, di vita.

Questo concetto è legato anche a una visione progressiva dei diritti fondamentali della persona, pertanto occorre unire il concetto di *capability* o di *capacitazione* (capacità in un'azione) a quello dei diritti fondamentali della persona (libera o detenuta) e promuovere questi due concetti all'interno del discorso di realizzazione complessiva dell'individuo nonostante le contraddizioni della società globale.

Per Sen (2000) l'incapacitazione corrisponderebbe alla perdita progressiva della capacità di convertire risorse in funzionamenti relativi ai diversi aspetti della quotidianità, piuttosto il concetto di "*incapacitazione*" ricade direttamente nei

1 Il paragrafo 1 è stato scritto da Cristiana Cardinali; il paragrafo 2 è stato scritto da Rodolfo Craia; il paragrafo 3, l'introduzione e le conclusioni sono stati scritti congiuntamente da Cristiana Cardinali e Rodolfo Craia.

principi del diritto penale riferiti alla teoria della prevenzione speciale, secondo la quale la pena deve dissuadere la persona condannata dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, svolgere compiti rieducativi attraverso le varie modalità di esecuzione. Una sorta di “neutralizzazione” dell’individuo che si pone come fine ultimo la risocializzazione del reo, ovvero riadattarlo alle esigenze di una società storicamente determinata; tutto questo come effetto di una emenda morale oppure di un trattamento rieducativo che incide profondamente sul soggetto. In sintesi, attraverso l’incapacitazione, la persona è messa in condizione di non compiere fatti penalmente illeciti; può essere materiale oppure giuridica, nel primo caso, è la pena detentiva che impedisce la commissione di reati al di fuori delle mura carcerarie, nel secondo, viene tolta la qualifica giuridica che consente l’esercizio di quell’attività nell’ambito della quale possono essere commessi degli illeciti (Pagliaro, Ardizzone, 2006, pp. 12-13).

L’effetto dell’incapacitazione sulla persona è quello di impedirle fisicamente di commettere reati che mancherebbero perciò nella società ma, come spesso accade, saranno compiuti da altri soggetti che, in assenza di politiche preventive, ne avranno preso il posto, in particolare nelle organizzazioni criminali (Pagliaro, 2009 pp. 942, 957, 966). Nei fatti, la conseguenza dell’incapacitazione ha rilevanza per la coincidenza con l’attivazione del processo rieducativo/inclusivo, ma l’effetto è anche retributivo attraverso la negazione della libertà e l’etichettamento infamante della reclusione. Queste due funzioni dovrebbero garantire sicurezza sociale attraverso la reclusione del soggetto e l’attivazione di un trattamento penitenziario che dovrebbe assicurare, anche attraverso la modulabilità delle misure di detenzione, la rieducazione e il reinserimento sociale. Quindi il beneficio ultimo dell’incapacitazione è quello della riabilitazione, intesa come tentativo di preparare il recluso a un suo migliore inserimento nel mondo del lavoro attraverso la formazione professionale e la rimozione di quelle cause psicologiche che ne hanno determinato la reclusione. È evidente la criticità in cui versa il sistema, il carcere rientra per inerzia in una routine burocratica che cancella le libertà senza produrre evidenti risultati in termini di riduzione della criminalità e con un grande dispendio di risorse umane ed economiche (Barbagli, Colombo, Savona, 2003).

È indubbia la situazione che evidenzia un carcere come mero spazio custodiale, la difficoltà a realizzare il trattamento raccogliendo molti scarti sociali che non si riesce a gestire in altro modo o che sarebbe troppo costoso controllare attraverso serie politiche preventive (Pavarini, 2014).

Ritornando al concetto di capacitazione di Sen (2000), è chiaro che indica una capacità che la società dà, o al contrario non riesce a dare all’individuo. In questo contesto la nozione si compone di vari importanti argomenti:

- È un processo di sostegno allo sviluppo finalizzato all’autonomia dei destinatari;
- L’autonomia dei destinatari degli interventi non è solo il fine, ma anche il mezzo per lo sviluppo;
- L’azione è condizione indispensabile allo sviluppo delle capacità;
- Non si è mai capaci (o incapaci) in assoluto, ma sempre in riferimento a un contesto di possibilità.

I concetti come capacità, autonomia, processo e sviluppo possono apparire difficilmente applicabili in un contesto penitenziario, invece in carcere la capacitazione può contrastare il processo di istituzionalizzazione (Goffman, 1967) il peggior nemico del percorso rieducativo inclusivo della persona detenuta. In

prigione ogni decisione, ogni azione anche elementare è già programmata dal contesto, oscurando le abilità, i talenti, le motivazioni, inducendo la persona a chiudersi e a isolarsi specie con le lunghe detenzioni, quando il “ricordo” dell'esterno, degli affetti è annebbiato, sostituito dal “ventre” murato che garantisce sussistenza, cure, sicurezza, amicizia.

Se ulteriormente ci spostiamo sui concetti di capacitazione espressi da Nussbaum, vediamo che essi danno particolare valore alla dimensione educativa della persona, anche in direzione dello sviluppo di una società democratica, non legata solamente agli interventi economici come produttivi di giustizia sociale, ma che offre la possibilità di educarsi ed educare le persone invitandole a riflettere sulla propria esperienza (De Natale, 2014). Pertanto equivale a libertà, scegliere di mettere in azione e di realizzare ciò che maggiormente si desidera, accrescendo le proprie competenze intese non come adeguamento di una attitudine, di una conoscenza o di una procedura all'interno di un processo definito da altri, ma come capacitazione, combinando così il possesso di una determinata abilità con la scelta di realizzare un proprio processo formativo sulla base del peculiare talento (Costa, 2014).

In effetti, è necessario un approccio teorico nuovo per rispondere alle emergenze sociali, alla devianza, alla criminalità e al sistema carcerario, applicando un metodo che parta dal basso, in funzione delle prerogative del singolo e delle opportunità che gli si offrono. Quindi gli interventi di politica pubblica, sociale, educativa, ri-educativa e, nello specifico di questo discorso, quelli che riguardano anche le marginalità, le devianze, il sistema penale e penitenziario, dovrebbero essere pertinenti per una vasta gamma di situazioni umane, interagendo e toccando i diversi fattori che possono influire sulla qualità della vita; vale a dire, chiedersi, in ogni ambito, che cosa ogni individuo sia veramente in grado di fare e di essere per essere incluso nella società.

## 2. Ri-educare il capitale umano nel sistema penitenziario europeo

Quando il 27 maggio 2013 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha respinto il ricorso alla sentenza di condanna nei confronti dell'Italia per trattamento inumano e degradante imponendole di trovare delle soluzioni idonee a ridurre il sovraffollamento carcerario, risarcendo coloro che avevano subito il torto, il nostro sistema penitenziario si è trovato di fronte a un punto di non ritorno. Evidentemente per continuare a realizzare il principio costituzionale del rispetto dell'umanità e della dignità della persona in carcere occorre l'intervento della CEDU, infatti l'umanizzazione della pena non si esaurisce nello spazio messo a disposizione alla persona in carcere, ma occorre intervenire sull'efficacia dell'intervento trattamentale e sulla gestione delle criticità. È necessario precisare che la sentenza 8 gennaio 2013, *Sentenza Torreggiani*, con una decisione unanime, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU): si pensi che i parametri dimensionali delle stanze detentive forniti dal Consiglio d'Europa – Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), sono di 7 mq per detenuto con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2.50 metri tra il pavimento e il soffitto, e che l'Italia, prima della sentenza, di sovente non riusciva a garantire nemmeno 3 mq.

Ma il problema della violazione degli standard penitenziari ha coinvolto l'Italia e anche altri Paesi europei, evidenziando soprattutto come il ricorso alla detenzione sia uno strumento di gestione delle contraddizioni del sistema sociale, problemi che, invece, richiederebbero altri strumenti e altri interventi. Non solo,

ma ci rinvia anche al problema di quali siano le azioni idonee a ricostruire il legame con la società del capitale umano incapacitato, anche al fine di ridurre quei costi sociali che si concretizzano col rischio della recidiva (Palma, 2015).

Le normative europee a cui fa riferimento l'Italia riguardo le politiche di gestione penitenziaria, sono essenzialmente la *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), firmata a Roma dai membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 e le *Regole Penitenziarie Europee – EPR* (Consiglio d'Europa, 3 settembre 1955, modificate nel 1987 e il 11 gennaio 2006). Per diritti fondamentali dell'uomo si intendono i diritti universali inalienabili per ogni uomo, fondamentali e irrinunciabili anche nella detenzione, in quanto è nella condizione di privazione della libertà che si concretizza il pericolo di violazione della dignità umana.

Le disposizioni CEDU riguardano le norme minime relative ai diritti fondamentali dei cittadini, gli articoli sono redatti in termini generali e ciò ha portato a molta giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo e numerosa giurisprudenza nazionale, in quanto gli stati membri sono obbligati a rispettare e eseguire le sentenze della Corte. In altri termini, la Corte EDU delinea i limiti delle norme CEDU e ha l'ultima parola, in quanto le sue pronunce offrono al cittadino l'estrema tutela giuridica dei suoi diritti universali e inalienabili, tanto che in Europa la Corte è considerata il parametro di riferimento quando si tratta dei diritti dell'uomo. Ormai è giurisprudenza costante della Corte che le disposizioni CEDU comportino per gli stati membri un'obbligazione positiva per garantire la tutela dei diritti fondamentali convenzionali (*"Rassegna Penitenziaria e Criminologica"*, 2007).

Le Regole penitenziarie europee, mirano a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni, prendono in considerazione le disposizioni relative al trattamento dei detenuti stabilite dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, evidenziando come un carcere autoritario corra maggiormente il rischio di produrre effetti psicologici negativi nel detenuto, quali mancanza di iniziativa, apatia, instabilità emotiva e manifestazioni improvvise di aggressività, nonché opposizione all'istituzione e al personale.

Le *EPR* reclamano il rispetto dei seguenti bisogni:

- Il bisogno di una "comodità essenziale", una stanza che rispetti le regole della decenza e dell'igiene; la protezione contro gli abusi fisici, l'accesso a servizi medici di buona qualità;
- Il bisogno di mantenere una qualche forma di controllo sul proprio futuro e sull'ambiente circostante, la disponibilità di una gamma di attività tra le quali i detenuti possano scegliere;
- L'incoraggiamento a prendere parte all'organizzazione della vita della prigione e il riconoscimento del diritto di associazione;
- Il bisogno di senso, di scopi e motivazioni a lungo termine: la possibilità di praticare attività che coinvolgano le abilità dei detenuti e rivelino le loro potenzialità positive; la possibilità di sviluppare contatti regolari con il mondo esterno, di avere momenti di intimità, di sviluppare una relazione utile e personalizzata con il personale penitenziario;
- Il bisogno di equità, regole e procedure uguali per tutti, una chiara definizione dei diritti e dei doveri nonché una spiegazione personale delle decisioni (Crétenot, 2013).

Questi dettami si basano sul principio di normalizzazione, organizzando la vita carceraria in modo simile a quella esterna, responsabilizzando il detenuto nella vita penitenziaria quotidiana. Il Consiglio d'Europa pertanto incoraggia gli Stati membri a sviluppare la vita sociale in carcere per consentire ai detenuti di beneficiare di attività che mettano in gioco le loro capacità in condizioni simili a quelle del mondo esterno. I principi inoltre riaffermano che nessuno può essere privato della sua libertà personale, se non come estrema misura e in conformità con le procedure definite dalla legge, e che, in ogni modo, debbano essere garantite delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana. Appunto per questo devono essere offerte delle occupazioni proficue nella fase di presa in carico istituzionale, che permettano la preparazione al reinserimento sociale della persona detenuta sviluppando le sue capacità e il suo capitale sociale.

Se assegniamo alla pena un mero valore retributivo, di incapacitazione del soggetto pericoloso, senza particolare attenzione al reinserimento sociale della persona, alla valorizzazione delle sue risorse, dei suoi talenti e quindi riconoscendole una utilità, ci si limita alla riduzione del danno che la commissione del reato ha prodotto, supportando il desiderio di vendetta che, invece, il diritto penale dovrebbe impedire. La collettività, sulla scia di coinvolgimenti emotivi e di campagne di opinione, potrebbe sentirsi tutelata solo se chi ha commesso un reato è in condizione di segregazione ma, se intendiamo dare un senso alla pena, pur attraverso una sofferenza provocata dalla riduzione della libertà e dall'interruzione di legami, occorre valorizzare in ogni modo il principio ri-educativo (Ferrajoli, 2009).

Le indicazioni europee circa l'esecuzione penale, le Regole penitenziarie europee, vanno in questa direzione, affermando innanzitutto che l'esecuzione penale non determina la diminuzione di cogenza dei diritti fondamentali della persona, che invece rimangono integri, pur nella ristrettezza delle forme di controllo o di privazione della libertà che la modalità dell'esecuzione può determinare. Ponendo, di conseguenza, la finalità rieducativa inclusiva come giustificazione dell'intervento punitivo, con lo scopo di recuperare la persona attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle sue risorse individuali.

Le raccomandazioni europee infatti per "rieducazione del condannato", per "riabilitazione", non intendono la trasformazione dell'interiorità del detenuto, la sua "redenzione" o "correzione" contraddicendo il paradigma dello stato di diritto, bensì come sviluppo delle capacità della persona di autodeterminarsi nella vita di relazione (Palma, 2015).

Le riforme, che in quasi tutti i Paesi europei derivano da questa impostazione, hanno indotto l'Europa a interrogarsi su quale poteva essere un modello detentivo prossimo a quel criterio di utilità sociale cui dovrebbe essere legato il potere di privare della libertà. Il passaggio fondamentale di questo percorso è nella spinta verso un modello responsabilizzante, dove i detenuti esprimono la loro soggettività, assumendo compiti volti alla gestione del loro presente e alla costruzione del loro progetto di vita (Palma, 2015).

Spesso in molti Paesi, e tra questi l'Italia, si continua a mantenere invece l'idea di un modello detentivo di fatto "infantilizzante", dove al detenuto è richiesto di obbedire a regole e di recepire passivamente quanto a lui fornito e proposto dall'Amministrazione: dal luogo, al cibo, alle attività, alla pratica burocratica, tutto scandito dalla quotidianità, dalla routine. Quindi passivo e non responsabilizzante. Nel modello infantilizzante al detenuto non è richiesta responsabilità nel periodo dell'esecuzione penale; è imposto, invece, il rispetto delle regole dell'Istituto e l'accettazione del programma di trattamento elaborato dall'Equipe di Os-

servazione e Trattamento. Al termine del periodo detentivo probabilmente si ritroverà a non aver più vissuto da tempo un'esperienza di conduzione personale della propria esistenza, una regressione che lo proietta all'indietro verso l'età infantile, quella del rispetto degli ordini in cambio dell'accudimento.

Questa vita minima di adulti in regressione avviene all'interno di uno spazio disegnato per essere ripetitivo, così da tenere coesa l'individualità depersonalizzata e omologata, rappresentata dallo spazio vitale assegnato a ognuno, con il potere che la contiene e l'amministra assicurando vivibilità di sussistenza, anche decorosa e di buon livello nei casi migliori, senza impegnarsi però in un confronto adulto.

Diversa è la situazione quando l'esecuzione della pena è invece responsabilizzante. Nei Paesi che seguono tale modello il detenuto deve misurarsi con il provvedere alle sue necessità, organizzando così la propria spesa nel negozio interno, le proprie economie, le proprie iscrizioni a eventuali attività aggiuntive; il tutto secondo una sorta di schema contrattuale che lega detenuto e amministrazione del carcere, in particolare detenuto e operatori responsabili del suo percorso detentivo. Questo "contratto", questo *Patto Trattamentale* così definito dalla normativa italiana, impegna entrambe le parti e prevede servizi forniti e azioni da svolgere nonché regole da seguire. Il detenuto è così sollecitato ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte preparandone il proprio ritorno nella società (Palma, 2015). Il sistema così concepito è, di fatto, "trattamentale" anche senza la predisposizione di un programma di trattamento, consentendo alla équipe di seguire il percorso che il detenuto compie, sostenendolo o riportandolo al rispetto del patto inizialmente stipulato.

### 3. Gli interventi dell'Unione Europea sul trattamento penitenziario attraverso le previsioni della Strategia Europa 2020

Se il riferimento all'Europa quando si tratta del nostro sistema penitenziario, rimanda spesso a una dimensione sanzionatoria con le varie condanne all'Italia come conseguenza di un mancato e rapido adeguamento del carcere ai diritti dei detenuti richiamati dalla CEDU, molto meno conosciuto e poco valorizzato è l'aspetto propositivo e progettuale, sempre più legato alle misure europee in ambito formativo, ai finanziamenti erogati ed erogabili per la formazione degli adulti rientranti nei programmi europei 2020<sup>2</sup>.

Ma è proprio da quest'ultimo aspetto che possiamo trarre gli elementi maggiormente costruttivi per l'ammmodernamento del sistema penitenziario italiano e europeo, fattori non solo economici, ma culturali, di confronto e cooperazio-

2 I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 sono: 1. Occupazione (innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni); 2. Ricerca e Sviluppo, aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE; 3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e aumento del 20% dell'efficienza energetica; 4. Istruzione, riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%, aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria; 5. Lotta alla povertà e all'emarginazione, almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

ne, alla base di un sistema penale maggiormente votato alla prevenzione e all'inclusione sociale, magari riprendendo i principi sinora esposti sulla valorizzazione del capitale umano della persona detenuta attraverso la capacitazione.

Affrontare il tema dell'educazione, della ri-educazione, degli adulti nel contesto penitenziario necessita innanzitutto di una chiara definizione del perimetro della riflessione. Parliamo di "adulti" e, quindi, di soggetti a cui vanno riconosciute la titolarità e la responsabilità del proprio agire, anche nel contesto, regolamentato e ristretto, costituito dal carcere. Adulti pertanto in condizione di disagio, la cui situazione soggettiva di vita quotidiana e di sopravvivenza psicologica, fortemente influisce sulla definizione dei bisogni, sulla loro organizzazione gerarchica in priorità e impellenze. Questa presa di coscienza sul significato del tempo riguarda sia le attività inserite in un percorso istituzionale, istruzione e formazione professionale, sia quelle sportive e quelle culturali generali, frutto di propria scelta, dal teatro, alla musica, ai laboratori di scrittura e allo sport, che fanno riferimento al rapporto con il proprio corpo, alla relazione con gli altri, allo sviluppo della propria struttura conoscitiva e quindi della propria capacità critica.

È importante sottolineare che in carcere permangono i diritti costituzionali anche per il soggetto detenuto, pur nelle limitazioni che tale situazione può imporre, un principio ribadito più volte dalla Corte Costituzionale e che si salda con coerenza con quanto indicato dagli impegni sovranazionali ratificati dal nostro Paese, primo fra tutti la Convenzione europea per la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo (CEDU) già esaminata. Pertanto la persona reclusa resta titolare dei diritti costituzionalmente garantiti e l'esercizio di questi, pur limitato dalla situazione detentiva, è l'asse lungo cui sviluppare il ragionamento anche sull'istruzione, sulla cultura, sulla possibilità di costruire autonomia di pensiero, di giudizio, di espressione.

Al contrario, di sovente la pena funziona come luogo dell'accentuazione dell'esclusione, di incapacitazione, da qui la necessità di configurare i percorsi di istruzione e formazione come strumenti concreti per il reinserimento sociale e per l'utilizzo di quanto appreso e sperimentato (Palma, 2016), quindi mezzi per la capacitazione dell'individuo secondo i principi espressi in precedenza. Del resto istruzione e formazione in carcere sono un tema ricorrente e di interesse trasversale in tutti i Paesi europei, un contesto problematico eppure ricco di potenzialità, tanto che gli interventi programmatici europei prevedono ciclicamente il sostegno e il finanziamento dei progetti a sostegno dei percorsi di istruzione dedicati ai detenuti e agli ex detenuti.

L'interessamento della Commissione Europea per l'educazione e la formazione in carcere inizia concretamente negli anni 2000 con l'avvio di un programma specificamente pensato per l'educazione degli adulti (*Grundtvig*), con il consolidamento di un intervento già esistente dedicato alla formazione professionale (*Leonardo Da Vinci*) e con l'avvio di studi specifici comunitari volti ad analizzare in chiave comparativa lo stato dell'arte dell'educazione e formazione in carcere in Europa. Tutto ciò, non solo nel rispetto dei diritti dei cittadini all'istruzione, come dichiarato in documenti chiave della politica EU come la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* «nessuno deve essere privato del diritto all'istruzione» e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea «Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», ma anche nel rispetto di tutti quei valori di inclusione e coesione sociale, uguaglianza, non discriminazione e promozione del senso civico ribaditi in molti documenti, non ultimo *Education and Training 2020* (Bakker, 2016).

Il primo importante strumento di finanziamento europeo che ha inciso direttamente sulle politiche rieducative inclusive penitenziarie, è stato il programma



*Equal*, una iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo e cofinanziata dagli stati Membri dal 2000 al 2006. Per sei anni, *Equal* ha supportato progetti transnazionali innovativi volti a testare e promuovere idee nuove per combattere tutte le possibili forme di discriminazione in ambito lavorativo, tra queste, una speciale attenzione venne dedicata proprio al tema dell'inclusione lavorativa nel contesto dell'esecuzione penale di adulti e minori.

Altra tappa fondamentale è stata la conferenza di Budapest nel 2010 dal titolo *Pathways to Inclusion*. Organizzata dalla Commissione Europea – DG Istruzione e Cultura e DG Occupazione, Affari sociali e inclusione, che ha considerato la centralità della formazione per realizzare percorsi efficaci di reinserimento sociale dei detenuti. In particolare la conferenza evidenziò l'assoluta necessità di un approccio olistico che consideri l'educazione e la formazione in tutte le sue forme: generale, professionale, sviluppo delle abilità personali di creatività e conoscenza, l'utilizzo delle nuove tecnologie, lo scambio di esperienze anche avviando progetti di cooperazione europea, la necessità di formare e aggiornare tutto il personale penitenziario e, particolarmente, i suoi educatori.

Il successivo rapporto del 2013 *Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges*, destinato alla Commissione europea, analizzò il lavoro realizzato in materia di istruzione e formazione in carcere in Europa tra il 2010 e il 2012. Il rapporto, nato con lo scopo di sostenere gli stati membri a mettere in atto percorsi e strategie efficaci per soddisfare il bisogno di apprendimento e formazione in carcere, mostrò quanto questi due aspetti siano cruciali per il processo di reinserimento nella società, per migliorare l'occupabilità e, in ultimo, nel contribuire a ridurre i costi sociali della criminalità (Palma, 2016).

Oggi uno dei principali impegni della Commissione Europea riguardo l'apprendimento degli adulti, e quindi anche dell'educazione e dell'apprendimento in carcere, è rappresentato dall'*Agenda europea per l'istruzione degli adulti*. Nell'*Agenda* si legge infatti che gli Stati Membri dovranno affrontare i bisogni educativi delle persone in situazioni specifiche di esclusione dall'apprendimento come quelle nelle carceri e fornire guida e supporto adeguato: questo è il primo esplicito riferimento dell'Unione Europea all'educazione in carcere come priorità dell'educazione degli adulti (Bakker, 2016).

### **Conclusioni: il carcere, nuovo luogo di capacitazione?**

Quando si osserva un carcere con le sue mura, sbarre e cancelli e si riflette sulle norme che stabiliscono che proprio in quel luogo debba realizzarsi il principio rieducativo della pena, è difficile dare un senso alla piena coerenza dello strumento; com'è possibile conciliare i principi costituzionali, la necessità di includere un cittadino "rieducato" alla società, con le aspirazioni punitive e vendicative delle masse e dei media? Il sistema penitenziario dovrebbe agire, insieme ad altri strumenti a tutela della sicurezza collettiva, nel totale riguardo dei diritti fondamentali della persona rispettandone la dignità, riconoscendone i bisogni fondamentali e pertanto intervenire, privando della libertà solo come soluzione estrema, ovvero quando la ri-educazione potrà essere intrapresa in una struttura adeguatamente organizzata e attrezzata, per poi avviare un percorso inclusivo individualizzato.

Le dichiarazioni di alto livello istituzionale di sovente riconoscono la necessità di limitare il ricorso alle pene detentive, chiedendo di considerare il carcere lo strumento estremo del sistema penale; si tenta oggi di dimostrare che l'inasprimento delle sanzioni detentive non è un deterrente per i reati più gravi e che, in-

vece, gli interventi dovrebbero agire in termini preventivi; ma, al contrario, in tutta Europa i carceri sono sempre più sovraffollati, condizionando i sistemi penitenziari di volumi e compiti molto spesso superiori alle caratteristiche per i quali erano stati progettati.

Inoltre, le pene alternative alla detenzione in alcuni Paesi non vengono considerate come elementi essenziali per la riduzione della recidiva, bensì presentate come sottrazioni a una giusta e certa punizione. Eppure, accanto a questa immagine non propriamente positiva del sistema penitenziario europeo, troviamo nella stessa Europa un insieme di riflessioni, azioni e raccomandazioni, che propongono un modello diverso di detenzione. Occorre, infine, considerare che il carcere è la “cartina di tornasole” che dimostra l’efficacia delle politiche sociali e penali di un Paese, evidenziando le problematiche sociali di sovente alla base delle conseguenze penali della condotta deviante dell’individuo.

Secondo Nussbaum (2002, pp. 30 e ss.; 2007, pp. 178 e ss.; 2012, pp. 27 e ss.), il capability approach è la condizione indispensabile per ottenere una vita dignitosa e possedere delle capacità irrinunciabili e insostituibili, che lo Stato, per reciproco vantaggio economico, dovrebbe comunque garantire a tutti, innanzi tutto rimuovendo quegli ostacoli, di natura soggettiva e sociale che possono impedire la piena realizzazione dell’individuo. Pertanto, il modello di giustizia dovrebbe essere sensibile ai bisogni e alle debolezze della condizione umana; in tal senso, estendendo la riflessione alle pene detentive, l’attenzione alla persona reclusa, per i limiti consequenziali alla sua condizione, rappresenterebbe per uno Stato democratico la dimostrazione della volontà di tutelare efficacemente la persona, valorizzandone le risorse per avviarla al percorso inclusivo.

È chiaro, sempre dal punto di vista del capability approach, che il carcere lascia poco spazio alle capacità fondamentali dell’individuo, a causa della privazione della libertà individuale che inevitabilmente ne ostacola sia l’esercizio che lo sviluppo. Ancor di più se ci poniamo di fronte alle lunghissime pene e all’ergastolo, l’istituzionalizzazione appare incompatibile con l’esigenza di sviluppare le capacità impegnandosi e programmando in modo attento e ragionato la propria vita.

Il paradigma teorico della capacitazione, in quanto risultato di un impianto interdisciplinare che lega una struttura filosofica ad aspetti economici e di scienza sociale, sollecita l’etica pubblica fissando l’obiettivo di rivalutare quei valori fondamentali, diritti umani, principi costituzionali, che dovrebbero essere rispettati e fatti rispettare in ogni Paese come minimo sostanziale per la collettività. Anche il sistema penitenziario dovrebbe concentrarsi sulle capacità umane, ovvero su ciò che le persone incapacitate, quindi private della libertà personale per aver commesso un reato, sono realmente in grado di fare e di essere, garantendo a tutti pari dignità e opportunità, senza alcuna distinzione o stigmatizzazione, considerando che cosa siano in realtà in grado di fare e di essere, valutando la complessità e le differenze degli obiettivi di ogni individuo.

La persona detenuta impegnata nel suo percorso rieducativo-risocializzativo-inclusivo, occorre guidarla a comprendere che cosa è effettivamente capace di fare e di essere, che cosa è capace d’immaginare e desiderare per giungere alle scelte. Spostare così il problema dalla distribuzione delle offerte e delle risorse, spesso predeterminate e carenti, alla rimozione degli ostacoli che hanno impedito la realizzazione personale favorendo il percorso deviante.

Quindi, adottando il modello del capability approach, il percorso di liberazione della persona attraverso il processo rieducativo/inclusivo supererebbe l’espiazione della pena, la coercizione intramuraria, l’incapacitazione, valorizzando il processo inclusivo con *l’intensità con cui vogliono ciò che gli esseri umani hanno diritto di avere* (Nussbaum, 2002).

## Riferimenti bibliografici

- Alessandrini, G. (a cura di) (2014). *La «pedagogia» di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative*. Milano: Franco Angeli.
- Barbagli M., Colombo A., Savona E. (2003). *Sociologia della devianza*. Bologna: Il Mulino.
- Bakker, A. *EPEA: The Value of an European Network of Professionals*. Lavoro presentato alla Giornata internazionale dell'Educazione in Carcere, Napoli, 13 ottobre 2016.
- Costa, M. (2014). Capacitare l'innovazione sociale. In Alessandrini, G. (a cura di) (2014). *La «pedagogia» di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative* (pp. 214-230). Milano: Franco Angeli.
- Crétenot, M. (2013). *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*. Roma: Antigone.
- De Natale, M.L. (2014). Educazione permanente e democrazia: il contributo di M. Nussbaum. In Alessandrini, G. (a cura di) (2014). *La «pedagogia» di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative* (pp. 64-85). Milano: Franco Angeli.
- European Commission. (2013). *Education and Training 2020*. Retrieved from [http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework\\_it](http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it).
- European Commission. (2016). *Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges*. Retrieved from <http://ec.europa.eu/epale/de/node/21021>.
- Ferrajoli, L. (2009). *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari: Laterza.
- Goffman, E. (1967). *Asylums*. Torino: Einaudi.
- Margiotta, U. (2014). Competenze, Capacitazione e Formazione: dopo il welfare. In Alessandrini, G. (a cura di) (2014). *La «pedagogia» di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative* (pp. 39-63). Milano: Franco Angeli.
- Nussbaum, M.C. (2002). *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna: Il Mulino.
- Nussbaum, M.C. (2007). *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*. Bologna: Il Mulino.
- Nussbaum, M.C. (2010). *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*. Bologna: Il Mulino.
- Nussbaum, M.C. (2012). *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL*. Bologna: Il Mulino.
- Pagliaro A., Ardizzone S. (2006). *Sommario del diritto penale italiano: parte generale*. Milano: Giuffrè.
- Pagliaro, A. (2009). *Il diritto penale tra norma e società*. Milano: Giuffrè.
- Palma, M. *The training needs in the evolution of new penal patterns*. Lavoro presentato al VII Annual Conference European Penitentiary Training Academies (EPTA) Network, Roma, 4-6 novembre 2015.
- Palma, M. *Liberi di apprendere. L'educazione degli adulti in carcere*. Lavoro presentato alla Giornata internazionale dell'Educazione in Carcere, Napoli, 4 Aprile 2016.
- Pavarini, M. (2014). *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*. Bologna: Bononia University Press.
- Rassegna Penitenziaria e Criminologica. (2007, Gennaio). Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Ministero della Giustizia.
- Sen, A.K. (2000). *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*. Milano: Mondadori.

